

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 1968

Integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari
per il biennio 1969-1970

ONOREVOLI SENATORI. — Come rilevasi dal Programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 approvato con la legge 27 luglio 1967, n. 685, il riordinamento generale della finanza locale, nel quadro della riforma strutturale del sistema tributario dello Stato, potrà avere completa realizzazione soltanto nel 1970.

In attesa, pertanto, che si realizzi quanto previsto dal programma, al fine di poter assicurare l'equilibrio economico finanziario dei bilanci comunali e provinciali attraverso misure di emergenza così come è avvenuto per gli anni decorsi, si rende necessario ed urgente prorogare per il 1969 e 1970 la legge 6 agosto 1966, n. 637, che detta disposizioni sul ripianamento dei bilanci comunali e provinciali deficitari.

Con tale legge, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 1968, ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni ed aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio è concesso un contributo, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Gli stessi Enti che si trovino nelle predette condizioni possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo con l'assunzione di un mutuo.

Devesi, peraltro, tener presente che la proroga della legge in parola è, altresì, connessa con la disposizione contenuta nel disegno di legge (atto Camera n. 4361) concernente norme tributarie e creditizie di carattere urgente a favore della finanza locale.

Il disegno di legge presenta, infatti, in materia di bilanci di previsione dei Comuni e delle Province pareggiati con mutui ai sensi della citata legge n. 637, la validità triennale dei bilanci stessi. È evidente, pertanto che i Comuni e le Province che si trovino nelle condizioni di farlo, sin dall'inizio dell'esercizio finanziario, potranno, sulla base del bilancio dell'esercizio precedente, essere autorizzati ad assumere il mutuo nella misura ammessa a pareggio di detto bilancio, salvo a chiedere l'integrazione di tale mutuo nei casi di comprovata necessità.

Con la proroga della legge n. 637, che come si è detto scade il 31 dicembre 1968, si intende, in sostanza di approntare lo stanziamento necessario per la copertura dei deficit di bilancio per gli anni 1969 e 1970, offrendo così agli Enti interessati la possibilità di reperire i mezzi necessari per far fronte, con la massima possibile tempestività, alle spese correnti essenziali per il loro funzionamento.

La necessità di prorogare la legge n. 637 ha concesso l'occasione di poter sanare una disparità di trattamento tra Comuni e Province in materia di garanzia statale che non trova una giustificazione logica.

Mentre infatti l'articolo 2 della legge sopraindicata prevede che per i Comuni che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, sia accordata sino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato, per le Province che si trovino nelle identiche condizioni il beneficio è limitato all'80 per cento.

La diversità di trattamento ha suscitato malcontento e vibrato proteste da parte delle Amministrazioni interessate le quali ritengono iniqua una discriminazione del genere.

L'argomento ha formato oggetto di interrogazioni da parte di Parlamentari ed un di-

segno di legge di iniziativa parlamentare, inteso ad eliminare tale disparità di trattamento, è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati (atto Camera n. 4241).

A tal fine è stato predisposto l'unito disegno di legge del quale qui di seguito si illustrano le disposizioni previste nei singoli articoli.

Articolo 1. — Prevede la concessione di contributi a favore dei Comuni e delle Province e che non conseguono il pareggio economico dei bilanci di previsione degli anni 1969 e 1970, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime, in misura non inferiore a quelle stabilite dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Il beneficio può essere concesso anche ai Comuni e alle Province che non applicano le aliquote massime fissate dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, nonché dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'articolo in esame prevede, inoltre, la riduzione a metà delle cennate eccedenze per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, di cui all'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, ed all'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte.

Dal beneficio del contributo vengono esclusi gli enti che fruiscono di particolari provvidenze previste in leggi speciali.

Per l'attribuzione del contributo ai singoli enti valgono le disposizioni contenute nel penultimo ed ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, e cioè, le somme spettanti a tale titolo vengono determinate annualmente con decreto del Ministro per l'interno, in misura proporzionale all'importo del mutuo autorizzato per il penultimo esercizio precedente, in base ad un coefficiente da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quelli dell'interno e del tesoro.

Il coefficiente anzidetto viene calcolato, separatamente per le Province e per i Comuni, dividendo l'ammontare della quota spettan-

te agli Enti medesimi sul fondo previsto dal successivo articolo 3, per l'importo complessivo dei mutui autorizzati — rispettivamente per le Province e per i Comuni che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato, previste da leggi speciali — a copertura dei disavanzi economici dei bilanci relativi al penultimo esercizio precedente quello di concessione del contributo.

Articolo 2. — Il primo comma proroga le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, in base alle quali i Comuni e le Province che negli esercizi 1968 e 1969 non conseguono il pareggio del proprio bilancio, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze dianzi accennate — ridotte a metà per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole — possono essere autorizzati a provvedere al ripiano del relativo disavanzo mediante mutui da assumere in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

Tale possibilità è estesa anche agli Enti locali che non applicano le aliquote massime fissate dalla legge 5 luglio 1961, n. 641, sulle pubbliche affissioni e sulla pubblicità affine, nonché dalla legge 18 aprile 1962, n. 208, recante modificazioni alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L'importo di ciascun mutuo è determinato tenendo conto delle provvidenze previste nel precedente articolo 1 o in leggi speciali.

Con il secondo comma si mira ad eliminare la disparità di trattamento esistente tra i Comuni e Province estendendo anche alle Province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato fino alla concorrenza del 100 per cento anziché dell'80 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato, che già godono i Comuni che si trovano nelle identiche condizioni.

Articolo 3. — Prevede la istituzione, nel bilancio del Ministero dell'interno, di un fondo per l'integrazione dei bilanci deficitari degli Enti locali, per gli anni 1969 e 1970, da ripartire nella misura di un quarto alle Province e di tre quarti ai Comuni.

Il fondo è alimentato col 6 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata riscos-

sa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960, nonché con le somme che eventualmente residueranno, per gli stessi anni, sui fondi istituiti ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per compensare i Comuni e le Province delle minori entrate conseguenti all'abolizione dell'imposta sul bestiame, delle prestazioni d'opera, delle addizionali sul reddito agrario ed alle esenzioni dalle sovrimposte sul reddito dominicale dei terreni.

Articolo 4. — Stabilisce che, per gli anni 1969 e 1970, le quote di compartecipazione al provento netto dell'imposta generale sull'entrata, previste dagli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, vengano commisurate, per i Comuni, al 7,80 per cento e, per le Province, al 2,60 per cento dell'anzidetto provento realizzato nell'esercizio finanziario 1959-1960, con l'annuale maggiorazione, rispettivamente per i Comuni e per le Province, del 3,30 e dell'1,10 per cento dell'incremento del provento medesimo realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969 rispetto al gettito dell'esercizio 1959-1960.

Articolo 5. — Stabilisce, in sostituzione del secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 febbraio 1963, n. 56 che, a decorrere dal 1° gennaio 1971, le quote di compartecipazione al provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, vengano fissate nelle rispettive misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province.

La norma è una diretta conseguenza del precedente articolo 4.

Articolo 6. — Deroga ai limiti fissati dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in ordine all'ammontare degli ordini di accreditamento da emettere per il pagamento dei contributi previsti dal precedente articolo 1 e autorizza il Ministro del tesoro ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Ai Comuni e alle Province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, è concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscono di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali.

Per i Comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, numero 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma è ridotta a metà.

Il contributo anzidetto è determinato annualmente con le modalità previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, per l'integrazione dei bilanci comunali e provinciali deficitari, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della stessa legge 3 febbraio 1963, n. 56, sono prorogate per gli anni 1969 e 1970.

Per le Province che non hanno cespiti delegabili la garanzia dello Stato di cui all'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211, è concesso fino alla concorrenza del 100 per cento dell'ammontare del mutuo autorizzato.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si

provvederà con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto delle Province e di tre quarti ai Comuni.

Al predetto fondo sono devoluti:

a) il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60;

b) le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.

Art. 4.

Per gli anni 1969 e 1970, le compartecipazioni da attribuire ai Comuni e alle Province, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono costituite da una quota fissa e da una maggiorazione annuale.

La quota fissa è stabilita, per i Comuni, nel 7,80 per cento e, per le Province, nel 2,60 per cento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato nell'esercizio finanziario 1959-60.

La maggiorazione annuale è stabilita, per i Comuni, nel 3,30 per cento, e per le Province, nell'1,10 per cento dell'incremento del provento complessivo netto dell'imposta generale sull'entrata, realizzato in ciascuno degli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-60.

Art. 5.

L'articolo 9, secondo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 56, è sostituito dal seguente:

« A decorrere dal 1° gennaio 1971, le quote di compartecipazione al provento com-

plussivo netto dell'imposta generale sull'entrata, spettanti agli Enti locali ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni, sono fissate, rispettivamente, nelle misure del 7,80 per cento per i Comuni e del 2,60 per cento per le Province ».

Art. 6.

I fondi necessari all'erogazione ai Comuni e alle Province dei contributi previsti dalla presente legge, sono forniti con ordini di accreditamento di ammontare anche superiore ai limiti di cui all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.